

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CRI IN L.C.A.

Art. 1

Norme Generali

L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A e le OO.SS. rappresentative del CCNL 2019/2022 Comparto Funzioni Centrale e 2016/2018 Area Funzioni Centrali hanno convenuto un'accordo che prevede la concessione dei sussidi in favore dei **dipendenti di ruolo e dei familiari fiscalmente a carico**, alle condizioni e con le modalità indicate nei seguenti articoli.

I sussidi sono concessi ai sensi dell'art. 55 del CCNL 2019/2022 Comparto Funzioni Centrali e art. 44, lett. h, del CCNL Area Funzioni centrali 2016/2018, al personale in servizio alla data di emanazione del presente Regolamento.

Art. 2

Ammontare dei sussidi

Il sussidio può essere concesso in presenza dei documentati eventi sottoelencati, nelle percentuali indicate e comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento ovvero fino alla conclusione della disponibilità sul capitolo di bilancio:

1. Decesso del coniuge, del convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente € 500,00;
2. Fino all' 80% delle spese rimaste a proprio carico (inclusi franchigie assicurative e contributi al SSN) per visite specialistiche ed esami diagnostici del dipendente o di un familiare fiscalmente a carico, entro il limite massimo annuo di € 400,00;
3. Fino al 70% delle spese sostenute per cure odontoiatriche e protesi dentarie del dipendente o di un familiare fiscalmente a carico, entro il limite massimo annuo di € 1.200,00;
4. Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, sussidio massimo annuo di € 350,00 così suddiviso: montatura fino a € 100,00; per ciascuna lente fino a € 125,00;
5. Fino al 50% delle spese annue per attività motorie ai fini del recupero psico-fisico del dipendente e fino ad un massimo di € 600,00.

Nel caso che le richieste di sussidio superino la disponibilità sul capitolo di bilancio, gli importi sopra descritti saranno ridotti in proporzione fino all'esaurimento della disponibilità delle somme destinate per l'anno 2023.

Art. 4

Duplicità di benefici

I benefici assistenziali non sono cumulabili con analoghi contributi erogati da altri Enti, Amministrazioni pubbliche e private e Assicurazioni.

I contributi possono essere erogati però sulle somme rimaste a carico del dipendente per franchigie e contributi al SSN.

Nel caso in cui i richiedenti, facenti parte dello stesso nucleo familiare, siano entrambi dipendenti dell'amministrazione o altro Ente che eroga il contributo in forma analoga, i benefici spettano una sola volta.

Art. 5

Documentazione generale e presentazione delle domande

Le domande di sussidio, da inoltrare alla Segreteria del Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria in modalità telematica o cartacea entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 2023, devono contenere i seguenti dati:

1. dati anagrafici del dipendente;
2. evento per il quale si richiede il sussidio e relativa documentazione;
5. dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal richiedente, nella quale deve essere indicata la composizione del nucleo familiare con particolare riguardo ai familiari fiscalmente a carico;
6. autocertificazione di non aver usufruito di altro sussidio per la stessa somma;
7. autocertificazione relativa ad eventuali altre domande pendenti per lo stesso evento;
8. dichiarazione del richiedente o del familiare fiscalmente a carico interessato per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003.

Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa.

Qualora il coniuge sia dipendente di un altro Ente, il cui ordinamento prevede la concessione dei sussidi, il dipendente nel richiedere il sussidio, dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità che il proprio coniuge e/o figlio/a non ha inoltrato né inoltrerà analoga domanda all'amministrazione di appartenenza.

Le domande di sussidio per le spese sostenute nell'anno 2023 devono pervenire entro **il termine improrogabile del 31/12/2023**. Le domande pervenute oltre detta data non saranno prese in considerazione.

In caso di documentazione insufficiente l'Amministrazione procederà a richiedere la regolarizzazione della domanda che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto il dipendente decadrà dal beneficio.

Art. 6 Documentazione specifica:

La domanda di sussidio deve essere riferita esclusivamente agli eventi di cui all'art. 3, intervenuti nell'anno 2023, ed integrata con la seguente certificazione:

- 1) **Decesso del coniuge, del convivente more uxorio, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente:** certificazione attestante il decesso;
- 2) **Visite specialistiche ed esami diagnostici:** fattura intestata al dipendente o ad un familiare fiscalmente a carico datata nell'anno 2023 - il sussidio verrà riconosciuto, anche in deroga a quanto previsto nel primo capoverso dell'art. 4, al netto dell'eventuale rimborso di altri Enti, Amministrazioni pubbliche e private e Assicurazioni (di cui è necessario presentare documentazione).
- 3) **cure odontoiatriche:** fattura 2023 intestata al dipendente o ad un familiare fiscalmente a carico - il sussidio verrà riconosciuto, anche in deroga a quanto previsto nel primo capoverso dell'art. 4, al netto dell'eventuale rimborso (di cui è necessario presentare documentazione) di altri Enti, Amministrazioni pubbliche e private e Assicurazioni.
- 4) **occhiali da vista:** fattura 2023 intestata al dipendente o ad un familiare fiscalmente a carico - nella fattura deve essere distinta la spesa per la montatura e per le lenti. In mancanza di distinta indicazione del costo della montatura e delle lenti, il sussidio sarà erogato entro il massimo di € 150,00;
- 5) **attività motorie** ai fini del recupero psico-fisico del dipendente: documentazione intestata al dipendente comprovante l'utilizzo delle strutture indicate, per documentazione si intende fatture o ricevute dell'anno 2023.

Art. 7 Limiti alla concessione di sussidi

Il sussidio può essere concesso al singolo dipendente, nell'arco dello stesso anno solare, anche per più eventi, comunque non oltre il limite ovvero le percentuali massime previste dall'art. 3 del presente regolamento e fino ad un importo massimo cumulativo di € 1.500,00.

Art. 8 Revoca

Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Amministrazione. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Amministrazione, la somma percepita previo conguaglio degli interessi maturati, a partire dalla data di concessione del sussidio.